

N. C.P. 3/2019



## TRIBUNALE DI LIVORNO

### sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Orlando Presidente rel.

dott. Luigi Nannipieri Giudice

dott. Franco Pastorelli Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **3/2019** di **DUE EMME S.P.A.**, con Commissario Giudiziale

ha emesso il seguente

### DECRETO

Letta la memoria integrativa ex art. 162 e la attestazione integrativa.

Ritenuto che, nonostante la non esaustività dei predetti elaborati, non si possa non ammettere la società al concordato, considerato il tempo trascorso dalla prima proposta (maggio 2018), con le seguenti puntualizzazioni:

- a) è indispensabile che la somma di € 891.509,26, versata da Nuovo Pignone come hanno comunicato il 14.03.2019 i difensori della società, sia assicurata a beneficio dei creditori;
- b) il commissario deve analizzare con la massima precisione e rigore possibile la sussistenza della fattibilità economica, perché la risposta fornita dall'attestatore in ordine alle modalità di reperimento della somma di € 1.000.000,00 all'anno da utilizzare per il pagamento dei creditori è assolutamente insoddisfacente ed evasiva; per gli immobili da vendere (siti in Campiglia Marittima e Piombino), il commissario è sin d'ora autorizzato a nominare uno stimatore che attribuisca **il presumibile valore di realizzo (e non di stima meramente teorica)** e a tal fine il commissario è autorizzato a richiedere ad Aste Giudiziarie l'elenco delle procedure esecutive individuali e concorsuali in cui sono stati venduti beni analoghi a quelli della Duemme spa; le relazioni di stima di dette procedure e il prezzo di aggiudicazione dei detti beni saranno analiticamente esaminati dallo stimatore e considerati ai fini della attribuzione del valore di stima;
- c) quanto ai debiti derivanti dalla cessione dei crediti:  
Il commissario dovrà indicare analiticamente le fatture oggetto di duplicazione o triplicazione e i relativi importi, nonché quelle emesse per operazioni inesistenti (in tutto o in parte), le banche che hanno scontato somme a seguito di queste operazioni e ogni elemento idoneo a evidenziare se e come ci si poteva accorgere della illegittimità delle cessioni di credito.



- d) il commissario inoltre evidenzierà ogni elemento di responsabilità a carico degli amministratori e dei sindaci e la loro solvibilità al fine di rappresentare ai creditori la alternativa fallimentare
- e) quanto alla Poggio Rosso: considerato che l'attestatore dichiara di condividere la svalutazione dell'80% del credito della Duemme verso Poggio Rosso, perchè la Poggio Rosso verserebbe *"in gravissima situazione patrimoniale e finanziaria"*, il commissario:
- riferisca se, quando la prestazione è stata eseguita da Duemme, la Poggio Rosso versava già in questa *"gravissima situazione patrimoniale e finanziaria"*;
  - accerti se attualmente esista effettivamente lo stato di difficoltà finanziaria della Poggio Rosso e quanto valga effettivamente il credito della Duemme;
- f) fondo rischi per revocatoria di Franco Tosi di € 670.000,00:  
il Tribunale aveva disposto quanto segue:  
*"non è dato intendere la ragione per cui, nella nuova procedura di concordato, il fondo rischi si riduce da € 670.000,00 a € 290,367,70; anche in questo caso l'attestatore deve indicare chiaramente e documentare le ragioni che hanno indotto a convalidare una decisione della società che allo stato è del tutto incomprensibile e appare strumentale a dare una apparenza di solidità del piano proposto"*.
- L'attestatore ha riferito che *"la precedente proposta, poi ritirata, non prevedeva in realtà un fondo rischi pari a euro 670.000 interamente riferibile alla causa revocatoria promossa dal fall. Franco Tosi, ma un fondo rischi complessivamente ammontante a detto importo"*.
- Nella attestazione depositata nella prima procedura di concordato (n. 9/2018) si indicava un importo di € 670.000,00 per fondo rischi, senza nulla specificare.  
il commissario deve accertare se il fondo rischi sia congruo o meno.

#### **P.Q.M.**

visti gli articoli 160, 161, 162, 163 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **DUE EMME S.P.A.**;
  - delega ad essa il giudice dott. Massimo Orlando;
  - nomina commissario giudiziale il prof. Fabio Serini
  - ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del 10.07.2019 ore 15:00 e stabilisce il termine di 14 giorni da oggi per la comunicazione di questo decreto ai creditori [ed al rappresentante comune degli obbligazionisti];
  - stabilisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 167 2° comma della legge fallimentare non è dovuta per gli atti di valore inferiore ad euro 5.000,00;
  - stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 130.000,00 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
  - ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni da oggi copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  - dispone che il decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 l.fall.;
- \*• dispone che il presente decreto sia pubblicato sul Tirreno e sul sito del Tribunale;



Il commissario giudiziale è autorizzato sin d'ora a nominare uno stimatore il quale dovrà acquisire concreti elementi per stabilire l'effettivo e realistico valore di mercato, non limitandosi al valore teorico (quale ad esempio il costo di costruzione); in particolare, dovrà tener conto delle specificità del mercato della vendita forzata e pertanto dovrà verificare l'esistenza, negli ultimi anni, di vendite forzate (in procedure esecutive individuali o concorsuali) che hanno avuto ad oggetto beni analoghi a quelli in esame e dovrà acquisire non solo copia dei provvedimenti di aggiudicazione, ma anche copia delle relazioni di stima.

Lo stimatore inoltre dovrà indicare, per le vendite forzate dei beni con caratteristiche simili, lo scarto tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione e i tempi che si sono resi necessari per vendere i beni stessi.

Per individuare le procedure, lo stimatore è sin d'ora autorizzato a chiedere l'estrazione dei relativi dati alla società Aste Giudiziarie.

Per quanto riguarda la specifica attività del commissario, questi dovrà:

- a) acquisita copia della documentazione contabile, effettuare tutti i controlli necessari al fine di redigere la relazione ex art. 172 LF indicando in modo estremamente preciso l'esistenza di condotte che possono configurare fattispecie delittuose a norma degli artt. 223 e ss. LF o che possono aver arrecato danno risarcibile; a tal fine, dovrà verificare l'esistenza di atti civilisticamente illeciti e quantificare l'importo del danno eventualmente risarcibile e le concrete prospettive di ottenerne la rifusione, valutando in modo preciso e rigoroso tutti gli elementi a tal fine necessari;

il commissario inoltre dovrà verificare l'esistenza della delibera di autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità, a norma dell'art. c.c.;

- b) quando comunicherà la relazione ex art. 172 LF ai creditori, il commissario giudiziale dovrà, nel messaggio di posta elettronica certificata, riassumere in termini concisi, schematici e chiari le conclusioni a cui è pervenuto in merito:

- alla proposta concordataria;
- alla sua fattibilità;
- ai realistici tempi di realizzo dei beni;
- alla percentuale che sarà realisticamente attribuita ai creditori chirografari.

Il commissario, prima di inviare la relazione e il messaggio di PEC, sottoporrà quest'ultimo all'attenzione del Giudice delegato.

Si comunichi.

Livorno, 13/03/2019.

Il Presidente rel.  
dott. Massimo Orlando

